

**Penale Sent. Sez. 5 Num. 17620 Anno 2020**

**Presidente: PALLA STEFANO**

**Relatore: BELMONTE MARIA TERESA**

**Data Udienda: 14/02/2020**

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da

BAGGI MASSIMILIANO nato MILANO il 23/10/1972

avverso la SENTENZA del 13/12/2018 della Corte di appello di MILANO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE ;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dr.

Giovanni DI LEO che ha concluso per l'inammissibilità.

Udito il difensore di: FALLIMENTO ICIFIN - parte civile, ACCORDO Paolo in sostituzione dell'avvocato SANZO SALVATORE del foro di MILANO, il quale si rimette alle conclusioni del PG; deposita conclusioni e nota spese.

Udito il difensore di BAGGI MASSIMILIANO, Avvocato RESEGOTTI PIETRO del foro di PAVIA che insiste per l'accoglimento del ricorso.

9



## RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Milano ha confermato la pronuncia del Tribunale di quella stessa città, che aveva dichiarato Massimiliano Baggi colpevole di bancarotta distrattiva fraudolenta e bancarotta impropria da reato societario di cui all'art. 2621 c.c., con riferimento all'anno 2009, reati commessi nella qualità di amministratore unico, fino al 14 ottobre 2010, della ICFIN s.r.l., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Milano del 7 giugno 2012.

1.1. In particolare, le attività distrattive sono consistite: a) nell'aver versato senza causa, in favore del consolato di Namibia a Milano, la somma di euro 176.734,50 mediante bonifici dai c/c sociali; b) nell'aver acquistato, per ragioni estranee all'interesse sociale, il 95% del capitale della Ferax Factory, poi divenuta Consorzio Fidi Finambrosiana s.c.p.a., di cui il ricorrente era stato presidente fino al 31 luglio 2008, per un prezzo incongruo rispetto al valore effettivo della società acquisita (che al 31.12.2008 registrava una perdita di euro 101.000; azzerava il capitale sociale nel 2009, e veniva dichiarata fallita nel novembre 2011).

1.2. Quanto alla bancarotta impropria, il ricorrente è stato riconosciuto colpevole di avere cagionato o comunque concorso a cagionare il dissesto della società commettendo falsità nel bilancio (ai sensi dell'art. 2621 c.c.), avendo esposto nei bilanci 2008 e 2009 fatti materiali non rispondenti al vero, consistiti in a) appostamento di immobilizzazioni finanziarie in realtà da svalutare integralmente, e b) nell'iscrizione del credito fittizio di 1.365.000, quale prezzo meramente apparente della cessione della quota del 65% della IN-COMM s.r.l. alla controllata ICGROUP, costituita solo quattro giorni prima. Tali elementi alteravano sensibilmente la rappresentazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, occultando la situazione di dissesto, con l'effetto di incrementare il passivo societario e proseguendo l'attività sociale senza assumere i necessari provvedimenti, con conseguente aggravamento del dissesto.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, il quale si affida a tre motivi.

2.1. Denuncia, in primo luogo, violazione dell'art. 216 L.F. e vizio della motivazione, perchè contraddittoria, in ordine all'affermata distrazione in favore del Consolato della Namibia, dolendosi, in particolare, della omessa motivazione in ordine a deduzioni difensive contenute nell'appello, corredate da ampia documentazione, ignorata dalla Corte territoriale. Contesta la asserita genericità dell'oggetto del contratto stipulato con il Consolato, laddove esso era,



evidentemente, compatibile con quello della fallita ICFIN e delle controllate, avendo a oggetto la acquisizione di clientela di alto livello internazionale per organizzare eventi, a loro volta forieri di generare ulteriori attività nel campo dell'organizzazione di viaggi e di turismo in generale; deduce che, erroneamente, la Corte territoriale ha affermato che non vi è traccia nei bilanci societari di ICFIN e ICE della contabilizzazione dei rapporti di debito /credito infragruppo, da tanto essendo stato desunta, altrettanto erroneamente, l'assenza di controprestazioni da parte del Consolato di Namibia; in realtà, a parte la difficoltà di reperire documentazione contabile, alla cui sottrazione il ricorrente è stato ritenuto estraneo, in quanto posta in essere dal nuovo assetto proprietario, assume la difesa che sentenza della Corte territoriale è stata viziata dall'erronea valutazione della vicenda che ha portato al fallimento del progetto "Oltre" per la realizzazione di una spedizione antartica, in forza del quale si erano firmati importanti impegni con la RAI, che avrebbero dovuto dare un ritorno in termini pubblicitari e di diritti, e che, tuttavia, si è concluso con un insuccesso, che non ha consentito alla capogruppo di rientrare degli investimenti effettuati in favore delle partecipate. In sostanza, secondo la difesa, non di dissipazione si è trattato ma di una operazione infruttuosa che ha portato a cascata al fallimento delle controllate. E poiché il fallimento del progetto "Oltre" sarebbe, dunque, all'origine del dissesto della società, conseguenziale è la carenza dell'elemento soggettivo, in ordine al quale ci si duole che la sentenza gravata abbia omesso di rappresentare gli indici di frodolenta necessità a dar corpo alla prognosi postuma di messa in pericolo dell'integrità del patrimonio, funzionale alla garanzia creditoria. La sentenza gravata ha del tutto obliterato tale analisi prognostica, finendo per considerare la bancarotta fraudolenta quale reato di pericolo presunto.

2.2. Analoghi vizi si denunciano con riguardo al reato di bancarotta impropria da reato societario ( falso in bilancio). Assume la difesa che la Corte territoriale ha offerto una motivazione sostanzialmente apparente, senza confrontarsi con gli argomenti posti alla base dell'appello, richiamati in ampi stralci nel ricorso.

2.2. Con il terzo motivo ci si duole del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, illogicamente negate senza considerare il comportamento processuale dell'imputato, che, pur nella difficoltà di reperimento della documentazione contabile, ascrivibile alla improvvida gestione altrui, si è posto a disposizione della curatela, mentre il mancato pagamento spontaneo della provvisoria di euro 180.000, imposta dalla sentenza di primo grado, è da ascrivere all'impossibilità di adempiere e non a volontà negativa.

## CONSIDERATO IN DIRITTO



1. Il ricorso è inammissibile, perché si risolve nella riproposizione di argomenti difensivi adeguatamente presi in esame e confutati dalla sentenza impugnata, svolge considerazioni di fatto, insuscettibili di valutazione in questa sede, e contiene critiche in chiave di illogicità volte in realtà a sollecitare una diversa valutazione degli elementi probatori acquisiti, che esula dai poteri della Corte di Cassazione (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944).

2. Come è agevole rilevare dalla lettura della sentenza avversata i motivi di ricorso sono stati già puntualmente esaminati, oltre che dal giudice di primo grado, anche dalla Corte territoriale, che ha replicato criticamente alle doglianze difensive.

In sintesi, la Corte di appello ha osservato:

-Che, anche dalla documentazione acquisita in appello, non emergono elementi significativi in grado di contrastare l'accertata assenza di correlazione tra esborsi in favore del Console Onorario di Namibia, (portatore di specifici e personali interessi economici propri e dei suoi stretti familiari) e gli interessi della società, sia per le anomalie del contratto, comunque generico, e indeterminato nell'oggetto, che per l'assenza di benefici economici per la fallita, donde il convincimento che si sia fatto ricorso a una copertura per le dazioni in favore del console, mancando causali certe in ordine alle note spesa depositate dalla difesa; i pagamenti hanno, quindi, costituito esborsi non giustificati integranti la contestata distrazione. La valutazione è correttamente allineata al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità a tenore del quale il distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore poi fallito, in cui si concretizza l'elemento oggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, può realizzarsi in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, non avendo incidenza su di esso la natura dell'atto negoziale con cui tale distacco si compie, né la possibilità di recupero del bene attraverso l'esperimento delle azioni apprestate a favore degli organi concorsuali. D'altro canto, è altrettanto accreditato l'indirizzo ermeneutico secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti ( Sez. 5 n. 11095 del 13/02/2014, Rv. 262741; Sez. 5 n. 22894 del 17/04/2013, Rv. 255385; Sez. 5 n. 3400/05 del 15/12/2004, Rv. 231411; Sez. 5 n. 7048 del 27/11/2008, Rv. 243295). L'orientamento ora richiamato si fonda sulla considerazione che, nel nostro ordinamento, l'imprenditore assume una posizione di garanzia nei confronti dei creditori, i quali confidano nel patrimonio dell'impresa per l'adempimento delle obbligazioni sociali. Da qui, la diretta responsabilità dell'imprenditore, quale gestore di tale patrimonio, per la sua conservazione ai fini dell'integrità della garanzia. La perdita ingiustificata del patrimonio o la elisione della sua consistenza costituisce un *vulnus* alle

aspettative dei creditori e integra, pertanto, l'evento giuridico presidiato dalla fattispecie della bancarotta fraudolenta. Tali considerazioni giustificano la, solo apparente, inversione dell'onere della prova incombente sul fallito, in caso di mancato rinvenimento di beni da parte della procedura e in assenza di giustificazione al riguardo ( nel senso di dare conto di spese, perdite o oneri compatibili con il fisiologico andamento della gestione imprenditoriale), poiché, anche in ragione dell'obbligo di verità gravante sul fallito ai sensi dell'art. 8 comma 3 della legge fallimentare con riferimento alla destinazione di beni di impresa al momento in cui viene interpellato da parte del curatore, obbligo presidiato da sanzione penale, si tratta di legittima sollecitazione affinché il diretto interessato dia adeguata dimostrazione, in quanto gestore dell'impresa, della destinazione dei beni o del loro ricavato. (Sez. 5 n. 7588 del 26/01/2011).

-Che, in assenza di riscontri alla tesi difensiva circa i rapporti intra-gruppo, l'onere economico del contratto è gravato interamente sulla fallita, sicché gli esborsi di quest'ultima restano del tutto ingiustificati, perché diretti a terzi ( il console) senza contropartita o a favore della partecipata senza ritorno economico per la fallita. Sotto tale profilo, la Corte territoriale si è attenuta all'orientamento di questa Sezione, peraltro espressamente richiamato in sentenza, secondo cui la mera circostanza della collocazione della società fallita all'interno di un gruppo non esclude la penale rilevanza del fatto, essendo necessaria a tale fine la sussistenza di uno specifico vantaggio, anche indiretto, che si dimostri idoneo a compensare gli effetti immediatamente negativi della operazione per la stessa società, trasferendo su quest'ultima il risultato positivo riferibile al gruppo ( Sez. 5, n. 44963 del 27/09/2012 Rv. 254519; Sez. 5, n. 41293 del 25/09/2008, Rv. 241599), poiché, per escludere la natura distrattiva di un'operazione infragruppo, non è sufficiente allegare tale natura intrinseca, dovendo invece l'interessato fornire l'ulteriore dimostrazione del vantaggio compensativo ritratto dalla società che subisce il depauperamento in favore degli interessi complessivi del gruppo societario cui essa appartiene (Sez. 5, n. 48518 del 06/10/2011, Rv. 251536) , restando escluso il reato se, con valutazione *ex ante*, i benefici indiretti per la società fallita si dimostrino idonei a compensare efficacemente gli effetti immediatamente negativi, sì da rendere l'operazione incapace di incidere sulle ragioni dei creditori della società.(Sez. 5 n. 47216 del 10/06/2019, Rv. 277545).

-Quanto all'elemento soggettivo, la Corte di merito ha escluso l'operazione avventata, sostenuta dalla difesa, avendo ravvisato, in capo all'imputato, professionalità e competenze incompatibili con una tale prospettazione.

-Del pari argomentata, in termini critici rispetto all'appello, la decisione in ordine alla falsificazione del bilancio; la Corte ha ravvisato in capo all'imputato la piena consapevolezza della svalutazione delle quote, in ragione del suo ruolo nel

consorzio e nella fallita, ed ha fatto richiamo al dovere di trasparenza nelle comunicazioni soprattutto in ragione della rilevanza dell'evento sociale; ha valorizzato la deposizione del consulente Carraba per dare smentita della tesi difensiva che avrebbe voluto assegnare l'obbligo di comunicazione all'anno 2010, e, dunque, a carico di altro amministratore. Allo stesso modo, la Corte di merito ha ritenuto smentita la tesi difensiva in ordine alla vicenda della cessione delle quote di partecipazione alla controllata sulla base delle dichiarazioni del curatore e tenendo conto della evidente sproporzione tra il valore reale delle quote della ceduta e il prezzo di cessione, comunque condividendo le valutazioni del giudice di primo grado, e sottolineando il mendacio circa la alterazione del bilancio.

-Anche la censura relativa al trattamento sanzionatorio propone argomentazioni di merito senza tenere conto della valutazione operata dalla Corte di appello, che, invece, ha svolto il proprio vaglio nel rispetto dei criteri di orientamento declinati sul punto dalla giurisprudenza di legittimità, che, in considerazione della natura delle circostanze attenuanti generiche, che hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del reo, richiede, ai fini del riconoscimento di esse, la dimostrazione di elementi di segno positivo (*Sez. 2 - , n. 9299 del 07/11/2018 , dep. 2019, Rv. 275640* ). L'obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica, infatti, la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (*Sez.1, n. 3529 del 22/09/1993, Rv.195339; Sez.6, n.42688 del 24/09/2008, Rv.242419; Sez. 2, n. 38383 del 10.7.2009, Squillace ed altro, Rv. 245241; Sez.3,n. 44071 del 25/09/2014,Rv.260610*).

3. In sostanza, la sentenza gravata non incorre nei vizi di motivazione denunciati, ma, anzi, ha preso specificamente in esame le censure difensive, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente che, nel tentativo di conseguire una diversa ricostruzione delle risultanze probatorie, rispetto a quella fatta propria dalla Corte di merito, persegue solo una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, non ammessa nel giudizio di legittimità, anche dopo la novella codicistica operata dalla L. n. 46 del 2006, che consente di denunciare i vizi di motivazione con riferimento ad "altri atti del processo", dovendosi la Corte di Cassazione limitare al controllo se la motivazione dei giudici del merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito. (*Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, Rv. 235507*). Il controllo del Giudice di legittimità sulla logicità della motivazione riguarda la coerenza strutturale della decisione, di cui viene deliberata la oggettiva "tenuta" sotto il profilo logico - argomentativo, non ammettendosi una autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione



dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Cass. Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, Rv. 235507; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).

4. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00, nonché alla rifusione delle spese sostenute, nel giudizio di legittimità, dalla parte civile costituita, liquidate come da dispositivo.

#### P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese della parte civile, che liquida in euro 3510, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, 14 febbraio 2020

Il Consigliere estensore

Maria Teresa Belmonte

Il Presidente

Stefano Palla

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
V SEZIONE PENALE